

PREMESSO

- che, con nota prot. 8786 del 11.07.2013 l'Avv. Pietro Maria Mela, nell'interesse della Coop. Sociale Assomed Onlus di Aidone (in persona swl L.r.p.t.), intimava atto di diffida e messa in mora nei confronti del Comune di Pietraperzia in ordine alla esecutività della Sentenza n. 371/2009 – proc. R.G. 1742/2007 – emessa dal Tribunale Amministrativo Regionale per la Sicilia (Sez. Catania), in relazione alla richiesta di annullamento della Determina n. 74/2007 con cui, da parte dell'Ente, era stata indetta la gara a trattativa privata per l'affidamento del Servizio domiciliare anziani per l'anno 2007;
- che, in relazione al suindicato procedimento, il TAR Sicilia – Sez. Catania – nonostante le ragioni dell'Ente spiegate in difesa dal patrocinatore costituito (Avv. Fanella), pur dichiarando improcedibile il ricorso introduttivo proposto dalla Coop. Assomed, ha comunque accolto il ricorso per motivi aggiunti presentato dalla stessa ricorrente e, per l'effetto, ha condannato il Comune di Pietraperzia alla refusione a favore della suddetta parte delle spese ed onorari di giudizio (nella misura di € 2.000,00 oltre IVA e CPA), in ciò riconoscendo anche il diritto al rimborso dell'importo dalla stessa anticipato a titolo di contributo unificato per ulteriori € 2.000,00.

CONSIDERATO, comunque:

- che, anche a seguito di quanto preannunciato nella successiva nota del 08.10.2013 prot. 12901 in ordine all'avvio di un giudizio di ottemperanza per l'ipotesi di protratto inadempimento del saldo di quanto dovuto, a ragione del ritardo nel pagamento effettuato da parte dell'ente, comunque nelle forme del Debito Fuori Bilancio, solo dopo l'approvazione da parte dell'organo consiliare della relativa delibera di autorizzazione n. 23 del 18.02.2014, con proposta già presentata in precedente data 23.12.2013, e proposizione di ricorso depositato in data 31.01.2014 la cooperativa ha proceduto avanti il TAR Sicilia – Sez. Catania – per il riconoscimento coattivo di tali somme pari complessivamente a € 4.537,60.
- che a seguito di tale ricorso, nonostante quanto anche precisato in sentenza in ordine alle iniziative assunte dal Comune per garantirsi la provvista finanziaria necessaria per procedere all'adempimento dovuto, e pur riconoscendolo effettuato nella misura dovuta di € 4.537,60 da ultimo il Giudice con Sentenza n. 2874/2014 del 08.10.2014, depositata in cancelleria in data 05.11.2014, ha condannato comunque l'Ente al pagamento delle ulteriori somme richieste in ordine al pagamento delle spese di costituzione e oneri processuali accessori (compresi gli interessi maturati fino al soddisfo e le spese di notifica) per complessivi € 1.103,00 con intimazione al saldo nel termine di giorni 60 dalla comunicazione del deposito in cancelleria del provvedimento, ovvero dalla notifica dello stesso, e con la ulteriore previsione di nomina del commissario ad acta, nella persona del Segretario Generale del Comune, per l'ipotesi di inadempimento protratto oltre il termine indicato dei 60 giorni.

CONSIDERATO peraltro:

- che, stante anche l'indicato termine di giorni 60 dalla notifica e l'ulteriore previsione di nomina del commissario ad acta per l'ipotesi di protratto inadempimento, l'ulteriore ritardo nel pagamento di quanto intimato, oltre il termine assegnato, espone l'Ente al rischio di oneri aggiuntivi da porsi a carico delle casse comunali.

RITENUTO, QUINDI:

necessario ed urgente doversi provvedere all'effettivo saldo di quanto superiormente richiesto a mezzo della comunicazione del deposito della Sentenza stante anche l'avvenuta approvazione da parte del Consiglio Comunale della proposta di riconoscimento del detto debito nelle forme del Debito Fuori Bilancio a mezzo della Deliberazione di C.C. del ;

ritenuto, comunque, che l'impegno della suddetta somma non è procrastinabile, anche a ragione della indicata urgenza al saldo, derivando la stessa da condanna alle spese conseguente a Sentenza esecutiva.

tutto ciò premesso e considerato,

1. di impegnare la complessiva somma di a favore della Cooperativa Assomed Onlus Soc. Coop. Sociale, con sede in Aidone alla via Cavour n. 130 – C.F. 91015090862 / P.IVA 00653850867 - , per quanto in premessa narrativa riassuntivamente esposto e considerato, imputandola al T.F.S.I. dell'approvato bilancio ;
2. di disporre che la presente determinazione sia sottoposta al visto del Responsabile del Servizio Finanziario e che diventi esecutiva ai sensi dell'art. 151, comma 4 del D.lgs. 18.8.2000, n. 267 (Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali).

IL CAPO SETTORE AA.GG.

È copia conforme all’originale
Lì_____

Il funzionario responsabile

La presente determina è stata trasmessa
per l’esecuzione all’ufficio

Lì_____
Il responsabile dell’ufficio



Comune di Pietraperzia
Prov. Enna
Tel. 0934 403011 Fax 0934 401804

I SETTORE AFFARI GENERALI

DETERMINAZIONE N 193 DEL 30/12/2014
DEL RESPONSABILE DEL SETTORE

OGGETTO: Impegno di spesa per pagamento spese legali a favore della Cooperativa Assomed Onlus, giusta Sentenza n. 2874/2014, emessa dal TAR Sicilia Sez. Catania in relazione al ricorso per giudizio di ottemperanza promosso in ordine al mancato adempimento della Sentenza n. 371/2009 -

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTA la determinazione n. ____del _____ trasmessa in data _____ VISTO l’art. n. 151 comma 4 del D.Lgs 267/2000 Appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa e ATTESTA la copertura finanziaria del relativo impegno di spesa: Somma da impegnare € <u>1.103,00</u> Somma già impegnata con Det. n. _____ T.F.S.I. 01.01.08.08 C.A.P. 352/02 BILANCIO 2014 Impegno odierno n. _____ Codice SIOPE n. 1804 Il Responsabile dell’ufficio _____ Pietraperzia Addì_____ Il Responsabile del Servizio Finanziario _____ Pietraperzia Addì_____	NON appone il VISTO In ordine alla regolarità contabile della stessa per il seguente motivo:_____ _____ Il Responsabile del servizio Finanziario _____ Pietraperzia addì _____
---	--